

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XCIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:		ZERBI	1132, 1136
PRESIDENTE	1127	CASTELLI AVOLIO	1132, 1133, 1135, 1136, 1137
Comunicazioni del Presidente:		PINO	1133
PRESIDENTE	1127	CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per le finanze</i>	1133, 1136
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanzia- mento dei censimenti generali della popolazione, e commercio e delle attività economiche ausiliarie. (<i>Approvato dalla V Com-</i> <i>missione permanente del Senato</i>). (1723)	1128	PRESIDENTE	1138
PRESIDENTE	1128, 1129, 1130		
CORBINO, <i>Relatore</i>	1128, 1129		
VICENTINI	1128		
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1128		
ASSENNATO	1128		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Istituzione di un punto franco nel porto di Messina. (1755)	1130		
PRESIDENTE	1130, 1131, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137		
CORBINO, <i>Relatore</i>	1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136		
CAVINATO	1131		
MARTINO GAETANO	1131, 1133, 1135, 1136, 1137		
TUDISCO	1131, 1132, 1133		
CARONITI	1131, 1133		
CHIOSTERGI	1132		
AMENDOLA PIETRO	1132		
COSTA	1132		
ASSENNATO	1132, 1133, 1136		

La seduta comincia alle 9,45.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Casoni, De Palma, Mannironi, Natali Lorenzo e Walter.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 28, primo comma del Regolamento della Camera, per l'esame del disegno di legge: « Istituzione di un punto franco nel porto di Messina » (1755) i deputati Basile, Caroniti, Trimarchi e Pino sostituiscono rispettivamente i deputati Consiglio, Mannironi, Pecoraro e Walter.

Avverto inoltre che, a norma dell'articolo 40 del Regolamento medesimo, ha chiesto di partecipare alla seduta l'onorevole Martino Gaetano.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie.

Poiché nella precedente seduta del 26 gennaio scorso, rimase sospesa la discussione degli articoli 7, 13 e 15, invito il relatore, onorevole Corbino, a riferire su detti articoli.

CORBINO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 7, giusta quanto fu stabilito nella precedente seduta, esso dovrebbe essere posto come primo comma all'articolo 15 del nuovo testo.

Nei riguardi dell'articolo 13 da me proposto, di cui è stata data lettura nella precedente seduta, il rappresentante del Governo mi ha fatto rilevare che la disposizione in esso contenuta costituirebbe una eccezione notevole all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente il divieto di assunzioni di personale non di ruolo; quindi egli nutre molte perplessità ad introdurre di straforo, in una legge sul censimento, una eccezione che domani potrebbe essere avanzata per altre analoghe occasioni.

Confesso che, siccome il censimento si deve fare e trovo che le difficoltà sollevate dal Governo hanno un certo peso, non ho nessuna difficoltà a rinunciare alla disposizione contenuta nell'articolo 13 da me proposto.

VICENTINI. Allora, come si provvede per le operazioni di censimento?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Distaccando presso l'Istituto centrale di statistica i dipendenti in servizio nella pubblica amministrazione che risultino in soprannumero.

Propongo quindi di sostituire il testo in discussione con quello dell'articolo 12 del disegno di legge approvato dal Senato.

ASSENATO. Detta norma potrebbe essere estesa al personale non di ruolo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo 12 approvato dal Senato si riferisce appunto ai dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni statali.

CORBINO, *Relatore*. Debbo però far osservare che fra il personale non di ruolo si po-

trebbe trovare qualche specialista di questa materia che potrebbe non trovarsi fra il personale di ruolo. Sarei pertanto d'avviso di sopprimere l'ultimo periodo del primo comma.

Ad ogni modo faccio mia la proposta del Sottosegretario Gava di sostituire l'articolo 13 nel testo da me proposto con l'articolo 12 del testo approvato dal Senato emendandolo nel modo dianzi accennato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 12 del testo trasmessoci dal Senato:

« Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti e delle indagini particolari, cui all'articolo 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il ministro per il tesoro e con gli altri ministri interessati. Per la durata del distacco gli assegni spettanti ai predetti dipendenti saranno rimborsati dall'Istituto centrale di statistica alle rispettive amministrazioni.

Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi, a titolo di incarico temporaneo, anche dell'opera di persone estranee alle pubbliche amministrazioni. I compensi da corrispondere a tali incaricati saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il ministro per il tesoro ».

Come i colleghi hanno udito, il relatore propone di sopprimere al primo comma il seguente periodo:

« Per la durata del distacco gli assegni spettanti ai predetti dipendenti saranno rimborsati dall'Istituto centrale di statistica alle rispettive amministrazioni ».

Pongo in votazione l'articolo ora letto con l'emendamento soppressivo dianzi accennato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15, ultimo degli articoli da discutere:

« L'onere derivante dall'attuazione del censimento generale della popolazione, agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, sarà coperto:

per 500 milioni, con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Mini-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

stero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 2500 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per 520 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e del commercio escluse le attività artigiane, è autorizzata sul conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul Fondo lire.

Per la rilevazione delle attività artigiane è autorizzata la spesa di lire 150 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

CORBINO, *Relatore*. Questo articolo concerne gli stanziamenti. Come già sapete il Senato ha proposto 500 milioni per l'esercizio corrente, 500 milioni per l'esercizio prossimo, 1 miliardo per l'esercizio 1952-53, oltre i 773 milioni sul Fondo lire per il censimento generale dell'industria e del commercio. Io, invece, ho proposto l'aumento dello stanziamento del 1951-52 a 2500 milioni e la riduzione a 520 milioni per il 1952-53 con l'aggiunta di 150 milioni per la rilevazione delle attività artigiane. Dopo trattative con il Ministero del tesoro, in relazione anche alla abolizione che abbiamo fatto dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 12, che lascia a carico delle amministrazioni gli stipendi dei funzionari comandati presso l'Istituto centrale di statistica, si arriva ad una economia di circa 800 milioni. Con tale somma si potrebbe addivenire alla riduzione di un miliardo nello stanziamento dell'esercizio 1951-52, che diventerebbe così di lire 1500 milioni, anziché di 2500 milioni e, contemporaneamente, all'aumento di 200 milioni nello stanziamento del 1952-53, che così da 520 milioni salirebbe a 720 milioni di lire.

In questo modo v'è la quasi certezza di coprire tutta la spesa. Del resto, se si dovesse riscontrare in avvenire una maggiore necessità di fondi, si ricorrerebbe ad una nota di variazioni. Di modo che l'articolo 15, nel suo testo definitivo — tenendo presente l'aggiunta

dell'articolo 7 che abbiamo stralciato, portandolo al principio dell'articolo in discussione — dovrebbe essere modificato nel senso ora indicato.

PRESIDENTE. Ricordo che prima dobbiamo stabilire la norma che tutte le spese sono a carico dello Stato.

CORBINO, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 15 con le modificazioni proposte dal relatore, ponendo, secondo quanto già stabilito, l'articolo 7 come primo comma dell'articolo ora in discussione:

« Le spese per l'esecuzione dei censimenti sono a carico del bilancio dello Stato.

L'onere relativo al censimento generale della popolazione sarà coperto:

per 500 milioni, con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 1.500 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per 750 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e del commercio escluse le attività artigiane, è autorizzata sul conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul Fondo lire.

Per la rilevazione delle attività artigiane è autorizzata la spesa di lire 150 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CORBINO, *Relatore*. Propongo che il titolo del disegno di legge sia così modificato: « Provvedimenti per l'esecuzione e il finanziamento del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria, commercio e delle attività economiche ausiliarie ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Propongo che il relatore, in sede di coordinamento, introduca le opportune modifiche al testo e alla numerazione degli articoli approvati. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un punto franco nel porto di Messina. (1755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un punto franco nel porto di Messina ».

Invito il relatore, onorevole Corbino, a svolgere la sua relazione.

CORBINO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro delle finanze di concerto con altri ministri interessati, concerne l'istituzione di un punto franco nel porto di Messina.

I colleghi ricorderanno che i punti franchi sono delle zone particolari dei porti nelle quali possono svolgersi operazioni commerciali e talvolta anche procedimenti industriali di trasformazione, al di fuori della sorveglianza doganale. Quindi sarebbero delle zone di extraterritorialità doganale.

Quasi tutti i nostri porti principali hanno o dei depositi franchi, in cui si possono compiere operazioni di sbarco, deposito e imbarco di merci, o dei punti franchi o addirittura delle zone franche, come quelle caratteristiche di Genova, Venezia-Porto Marghera e quella che si vuole creare a Napoli.

Il porto di Messina ha avuto — diciamo così — un punto franco tradizionale perché, fin dall'epoca del regno delle due Sicilie, Messina era una delle poche città dell'Italia meridionale che aveva un punto franco molto avviato; e questa sua particolare situazione conservò anche nel periodo successivo per molto tempo.

Le vicissitudini di questa città e di questa zona sono note, soprattutto dopo il terremoto del 1908. Si tratta ora di ricostituire nel porto di Messina la possibilità di dar vita a quei traffici di transito o di trasformazioni industriali locali che sono, appunto, resi possibili dalla particolare situazione di questa zona marittima.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame, nelle sue norme generali e specifiche, non si allontana dalle norme tradizionali regolamentari di tutti i porti franchi esistenti in Italia. Esso, specificatamente, è proprio preparato sullo stesso schema con cui è stato istituito il porto franco a Venezia, e credo che ci sia un provvedimento pressoché analogo allo studio, e che sarà presto sottoposto alla nostra Commissione, per l'istituzione del punto franco anche nel porto di Brindisi. Sono i porti terminali, diciamo così, rispetto a determinate correnti di traffici, che si vogliono attrarre per la trasformazione di prodotti industriali.

Sul complesso degli articoli del disegno di legge in esame non credo che vi siano osservazioni da sollevare. L'osservazione o l'obiezione più rilevante, a mio giudizio, concerne l'articolo 11, che riguarda l'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella zona del punto franco. Secondo l'articolo 11, tale impianto è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la marina mercantile, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, e ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

Ora, che gli impianti industriali del punto franco siano sottoposti alla stessa disciplina generale che regola gli impianti industriali da tutto il territorio nazionale, posso anche ammetterlo; ma che proprio per gli impianti industriali del punto franco si debba richiedere il concerto con tanti Ministri, per cui, praticamente, se si vuole impiantare, ad esempio, un tornio nel punto franco, si debbono incomodare tanti Ministri, ciò mi sembra un po' eccessivo.

Comprendo che vi debba essere il controllo del Ministro delle finanze perché questo deve avere la certezza che non accadano manipolazioni che contravvengano alle leggi fiscali; che vi sia anche il « concerto » col Ministro per la marina mercantile mi sembra necessario, perché bisogna impedire che impianti industriali siano costruiti, per esempio, sul ciglio delle banchine e perché occorre anche verificare che queste ultime siano atte ad essere utilizzate per l'imbarco e lo sbarco delle merci; ma che si richieda il consenso del Ministro dell'industria e del Ministro per il commercio con l'estero, mi pare una esagerazione.

Sarei, dunque, del parere di limitare il « concerto » al Ministro per la marina mercantile, unicamente per ragioni tecniche e non per altre ragioni, restando ben fermo il principio che gli impianti di stabilimenti in-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

dustriali nel punto franco debbono sottostare alla legislazione generale che concerne tutti gli impianti industriali della Repubblica.

CAVINATO. E, quindi, anche del Ministro dell'industria.

CORBINO, *Relatore*. No, se gli impianti industriali sono di un tipo tale che per essi la legislazione italiana prevede una particolare autorizzazione, allora può intervenire il Ministro dell'industria; ma non deve essere richiesta una autorizzazione speciale per l'impianto nel punto franco. Concludendo, propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 11:

« L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 1 è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la marina mercantile ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARTINO GAETANO. Non ho nulla da aggiungere alla chiarissima esposizione fatta dall'onorevole Corbino. Semplicemente, a proposito delle sue osservazioni sull'articolo 11 così come è formulato, devo dire, *ad adiuvandum*, che questo articolo è stato ripreso dal testo della legge che riguarda il punto franco nel porto di Venezia.

La disposizione è uguale a quella contenuta nella legge concernente il citato punto franco, legge che fu fatta durante il regime fascista, quando vigevano determinati vincoli alla istituzione di impianti industriali nel territorio del regno d'Italia. Di modo che, in sostanza, con tale disposizione si voleva affermare proprio quel concetto che or ora l'onorevole Corbino ha esposto: e cioè, che gli impianti industriali del punto franco devono essere sottoposti ai medesimi vincoli che hanno gli impianti industriali che vanno sorgendo nel resto del territorio del Paese. Oggi, però, questa norma non ha ragion d'essere, poiché questi vincoli non esistono più per il rimanente del territorio della Repubblica.

Pertanto, proporrei addirittura di sopprimere l'articolo 11.

L'onorevole Corbino ha prospettato delle ipotesi in cui possa essere utile e indispensabile il controllo da parte del Ministro per la marina mercantile; ma le industrie che, eventualmente dovranno sorgere nella zona del punto franco, non sorgeranno senza controllo, perché esiste il consorzio del punto franco che regola tutta l'attività del punto franco stesso ed è costituito da enti locali, finanziatori, ecc.

Perciò, questo consorzio dovrà badare a che gli impianti non sorgano sulle banchine, le quali devono essere destinate al carico e allo scarico delle merci, e, in genere, dovrà badare a che dall'impianto degli stabilimenti non derivino altri inconvenienti.

Pertanto, ritengo che possa essere superfluo anche il controllo da parte del Ministero della marina mercantile.

La soppressione dell'articolo 11 sarebbe ancor più opportuna, in quanto abbiamo fatto l'esperienza di ciò che significa promuovere il « concerto » di più Ministri interessati a questioni del genere. Io, che mi sono interessato delle varie fasi di preparazione del disegno di legge in esame, devo dire che ben cinque anni sono stati necessari per promuovere il concerto, ai fini del disegno di legge, dei Ministeri citati nell'articolo 11. Ora, se cinque anni devono essere necessari affinché un'industria ottenga l'autorizzazione a sorgere nel punto franco, io penso che, così stando le cose, non sia nemmeno utile avere il punto franco! Ritengo, dunque, che l'articolo 11 possa essere soppresso senza danno per nessuno e con vantaggio dell'attività commerciale della zona.

TUDISCO. Concordo pienamente con quanto ha detto l'onorevole Martino. Io dico qualcosa di più: chiederei alla Commissione di dare un valore particolare alla soppressione di questo articolo 11, soppressione della quale volevo farmi io stesso proponente, se non vi fossero state proposte concrete al riguardo.

Se vi è un campo nel quale la rapidità delle decisioni deve essere veramente tale, e dove il metro del tempo deve essere quello degli affari e non quello della burocrazia, questo campo è quello dell'industria e del commercio.

In trenta anni di esperienza che ho in tale materia, posso assicurare che il Paese attende da noi un orientamento in questo senso. Pertanto, in linea di massima, mi associo alla proposta formale di sopprimere l'articolo 11.

CARONITI. Concordo pienamente con quanto hanno detto gli onorevoli Martino e Tudisco, anche perché Messina, così martoriata e disastata dal terremoto, prima, e dalla guerra, poi, attende da tanti anni questo provvedimento vitale, in quanto si può dire che il porto di Messina è legato esclusivamente al punto franco. Soltanto così si potrà ottenere un miglioramento delle condizioni economiche di quella popolazione, che languisce nella più squallida miseria.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

Prego, quindi, la Commissione di voler approvare la soppressione dell'articolo 11, dando così il via allo sviluppo di Messina.

CHIOSTERGI. Non sono né messinese né palermitano: non è quindi a titolo di conterraneo degli oratori precedenti che prendo la parola, per appoggiare la loro proposta. Lo faccio per ragioni di principio, perché sono favorevole alle autonomie locali nel più ampio senso della parola. È certo che, se leghiamo tutte le iniziative locali all'accentramento dell'Amministrazione statale, non riusciremo mai a dare a queste iniziative, che sono veramente utili, una possibilità di sviluppo rapido, come deve essere rapido lo sviluppo degli organismi che hanno contatto con la vita commerciale del nostro Paese.

AMENDOLA PIETRO. Le critiche dei precedenti oratori si sono appuntate contro l'articolo 11. Ma, a proposito dell'ente, vorrei chiedere un chiarimento. Qual'è la natura di questo ente? Com'è costituito? Da chi è costituito il Consiglio d'amministrazione? Tutto ciò non risulta da alcun articolo. Vorrei un chiarimento in materia.

Vero è che c'è in qualche punto un rinvio all'articolo 16, ma l'articolo 16 non dice nulla in proposito.

COSTA. C'è un errore materiale: bisogna richiamare l'articolo 15, non il 16.

AMENDOLA PIETRO. Ad ogni modo, prima di concedere la piena autonomia, bisogna chiarire chi fa parte dell'ente e com'è composto il Consiglio d'amministrazione.

CORBINO, *Relatore*. Rispondo alle varie osservazioni sollevate dagli onorevoli colleghi.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo dell'articolo 11, io credo che, nei limiti in cui avevo contenuto con la mia proposta di soppressione del « concerto » coi Ministri dell'industria e del commercio con l'estero, forse l'articolo potrebbe rimanere.

Comunque, se la Commissione ritenesse di doverlo sopprimere, vorrà dire che gli impianti nel punto franco saranno soggetti solo alle norme a cui sono sottoposti gli impianti industriali del rimanente territorio nazionale.

Per quanto concerne l'osservazione del collega onorevole Amendola Pietro, noi non siamo qui di fronte all'amministrazione del porto, come potrebbe essere, per esempio, quella di un ente portuale; questa è l'amministrazione di una zona particolare del porto, per cui noi possiamo rimandare al regolamento le norme per la costituzione dell'ente e per la sua amministrazione.

È la prassi, questa, che si è seguita sempre in materia di amministrazione di punti

franchi, e ritengo pericoloso introdurre nelle leggi le norme che riguardano le amministrazioni dei punti franchi, che sono state sempre precisate appunto con regolamenti. Se mai, noi potremmo accogliere la proposta del collega onorevole Amendola Pietro come raccomandazione.

Lascio alla Commissione di decidere se voglia mantenere o no l'articolo, e, per quanto concerne le osservazioni del collega onorevole Amendola Pietro riterrei che si potrebbero accogliere come raccomandazione.

TUDISCO. Credo doveroso anch'io di dichiarare che non si debbano creare dei precedenti, in tale materia.

ASSENNATO. Ho l'impressione che questo disegno di legge regoli la struttura doganale e topografica del punto franco, ma non la costituzione dell'ente giuridico del punto franco.

Il regolamento stabilirà indubbiamente la funzionalità dell'ente, ma la costituzione di un ente non è materia di regolamento: la costituzione dell'ente deve avvenire qui.

ZERBI. A proposito del « concerto » col Ministro della marina, io credo che ci sia sempre la possibilità di intervento del Ministero stesso anche al di fuori del concerto, ma per compiti istituzionali. Quindi noi potremmo, con tutta tranquillità, aderire ad una eventuale soppressione dell'articolo.

AMENDOLA PIETRO. Nei riguardi degli altri punti franchi quelle cautele di cui all'articolo 11 non sussistono nemmeno negli altri casi?

CORBINO, *Relatore*. Nel regolamento del punto franco di Venezia v'era la stessa disposizione dell'articolo 11, perché nel momento in cui il punto franco fu creato esisteva ancora tutta la bardatura di guerra ed era necessaria l'autorizzazione del Ministero dell'industria. Ora l'ampliamento degli impianti esistenti è completamente libero, cosicché noi non abbiamo nessun bisogno di ripetere una dizione che, se era giustificata allora, non lo sarebbe più oggi.

È chiaro che, se domani si dovesse stabilire una disciplina nuova in materia di ampliamento di impianti industriali, questa si estenderebbe automaticamente al punto franco di Messina.

CASTELLI AVOLIO. È evidente che tutto ciò che attiene alla istituzione del punto franco si debba fare per legge. Da qui l'origine del presente disegno di legge, con tutte le norme che si riferiscono alla istituzione del punto franco.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

Il disegno di legge prevede poi la costituzione di un ente pubblico. Ora, come si istituiscono gli enti pubblici? O con legge, oppure per riconoscimento, mediante decreto del Capo dello Stato, sentito il parere del Consiglio di Stato, e ciò in base ad un'antica norma.

Quando con decreto del Capo dello Stato viene creato l'Ente — e viene approvato lo statuto con le disposizioni di carattere regolamentare — lo statuto si può modificare; invece, quando si procede alla creazione di un ente con una legge, c'è poi bisogno di un'altra legge per apportare le relative modifiche. Non credo che noi abbiamo la necessità di creare questo ente con legge; io non vedo cioè le ragioni che impongono che, con legge, si debba costituire l'ente e, nello stesso tempo, si debbano approvare le norme statutarie.

MARTINO GAETANO. Vorrei dare qualche breve chiarimento: mi sembra che non ci sia dubbio che non esista la necessità di approvare con legge la costituzione dell'ente, che può essere demandata quindi alle norme regolamentari.

Vi sono poi delle ragioni di ordine pratico a questo riguardo: infatti, che cos'è questo ente? L'ente è il consorzio del punto franco, cioè la riunione degli organismi finanziatori.

Io sarei ben lieto se l'onorevole Assennato avesse a disposizione degli organismi finanziatori, ma sta di fatto che questi organismi ancora non ci sono. Ci sono gli enti locali, i quali partecipano alla costituzione del consorzio, ma a questi bisognerà che nel Consiglio di amministrazione si aggiungano anche i rappresentanti degli organismi finanziatori. Però, per questo è necessario anzitutto che ci sia la legge che garantisca la istituzione del punto franco ed in secondo luogo occorre che questi enti, organismi o persone che finanzieranno l'ente del punto franco vengano reperiti e riuniti.

Pregherei l'onorevole Assennato di non insistere a questo riguardo.

ASSENNATO. Si tratta di assicurare l'esistenza di questi enti. Io dico allora: ci deve essere la legge o il decreto del Capo dello Stato? Ma non dobbiamo dirlo? Converrebbe dirlo espressamente in modo da non lasciar dubbi. Si dovrebbe altresì stabilire che sarà provveduto in quella data maniera senza lasciare le cose allo stato latente.

PINO. E se poi la costituzione non ci dovesse essere, che cosa si modifica?

CORBINO, *Relatore*. L'articolo 16 dice appunto che le norme di coordinamento, ecc., saranno dettate da apposito regolamento, che

sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, ecc.; ed aggiunge poi che con lo stesso regolamento saranno stabilite le facoltà, le incombenze, ecc.

Quando noi diciamo, all'articolo 9: « l'Amministrazione e la gestione del punto franco sono affidate all'ente di cui — io direi — ai successivi articoli 15 e 16, per tener conto delle giuste osservazioni del collega onorevole Costa », mi pare che abbiamo stabilito il punto della questione.

CASTELLI AVOLIO. Nella legge vi è l'impegno legislativo.

PINO. Mi scuserà l'onorevole Presidente se in questa sede di discussione generale osservo che in linea di massima noi non avremmo nulla in contrario a che si approvasse la soppressione dell'articolo 11, motivata così brillantemente dall'onorevole Martino Gaetano, sia perché, anche per una certa coerenza di principio, siamo favorevoli a tutte le iniziative che abbiano carattere autonomistico, sia perché, nella fattispecie, pensiamo che ciò possa concorrere allo sveltimento burocratico e allo snellimento della realizzazione di questa iniziativa. Però non possiamo nascondere le preoccupazioni che sono determinate in noi dal fatto di constatare una certa genericità soprattutto per quanto attiene alla composizione di questo ente. Così, noi non avremmo nulla in contrario per la soppressione dell'articolo 11 purché, in base al suggerimento dell'onorevole Corbino, fossero tenuti presenti i diritti e le esigenze delle organizzazioni dei lavoratori.

Per questo l'onorevole Amendola ha compilato un apposito ordine del giorno del seguente tenore:

« La IV Commissione finanze e tesoro, fa voti perché nel Consiglio di amministrazione dell'ente incaricato della amministrazione e della gestione del punto franco del porto di Messina siano adeguatamente rappresentate le organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

CARONITI. Mi associo all'ordine del giorno.

TUDISCO. Anch'io.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In ordine all'articolo 11 mi rendo conto della obiezione del relatore il quale giudica eccessivamente macchinoso il « concerto » con i diversi ministri. Desidero osservare all'onorevole Martino Gaetano che questo provvedimento è stato atteso per cinque anni non tanto perché il « concerto » sia

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

stato così difficile; ma perché, come l'onorevole Martino sa, è il primo provvedimento di istituzione di un punto franco che si prende dopo la guerra e si è atteso un certo periodo affinché la situazione tributaria e finanziaria fosse normalizzata. Però, sopprimere anche l'intervento del Ministro delle finanze, in ordine agli eventuali nuovi impianti industriali, di quel Ministro cioè che ha la responsabilità e la sorveglianza generale sulla applicazione di tutte le leggi tributarie e in modo particolare di quelle così delicate come sono le leggi demaniali, mi pare veramente eccessivo.

Praticamente, anche con la soppressione le cose resteranno in ogni caso un po' come sono stabilite nel testo legislativo, cioè il Ministero delle finanze, caso per caso, sentirà, evidentemente, il parere anche degli altri Ministeri. Quindi vi sarà sempre un « concerto » nella predisposizione degli eventuali provvedimenti; però non sarà più un « concerto » formale come è ora stabilito nel provvedimento in esame.

Quindi accederei alla proposta dell'onorevole Corbino, mantenendo la preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze col concerto della marina mercantile per ragioni di competenza funzionale, aggiungendo: « e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati ». Cioè si dovrebbe subordinare il « concerto » a quei casi di riconosciuta necessità.

Siamo tutti d'accordo che un certo *quid* di autonomia locale dia un maggiore rilievo agli interessi locali; però, specialmente in questa materia particolarmente delicata, bisogna contemperare la necessità di snellire la procedura per soddisfare i voti dell'ambiente locale, con una certa sorveglianza che il centro deve sempre mantenere.

Quanto al contenuto dell'articolo 16, esso è stato sufficientemente chiarito dalla discussione e mi rimetto a quanto hanno esposto i colleghi onorevoli Castelli Avolio e Martino Gaetano.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Porrò successivamente in votazione i primi 7 articoli, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 1.

È istituito nel porto di Messina un « punto franco ».

Esso comprende le aree della zona falcata della superficie di circa metri quadrati 144.000 delimitata verso mare dal ciglio delle banchine del porto e verso terra da una linea che ha per origine l'angolo nord-est della dar-

senza di levante a metri 20 dal muro di cinta della zona di pertinenza della marina militare, denominata « Difesa Militare Marittima », segue una curva di raggio di metri 100 e dello sviluppo di metri 178,35, indi un rettilo lungo metri 143,20 parallelo e distante metri 72 dal primo tratto, verso ovest, del muro di cinta del deposito della C. I. P., poscia una curva di raggio di metri 321,27 e sviluppo metri 156,36, segue un rettilo lungo metri 136 e poi, piegando ad angolo retto verso ovest per una lunghezza di metri 20 e successivamente ad angolo retto verso sud, segue un rettilo lungo metri 423. Dall'estremo sud di detto rettilo la linea segue il ciglio interno della progettata strada larga metri 10 che dalla litoranea porta alla testata Norimberga, fiancheggiando l'area della calata sud-ovest dello Sporgente Norimberga destinata alla costruzione dei silos di carbone delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

ART. 2.

La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro delle finanze.

(È approvato).

ART. 3.

Le aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'articolo 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo articolo 16.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

ART. 4.

Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco, ai sensi del precedente articolo 3, non si estende all'uso ed al consumo:

- a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;
- b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
- c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
- d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.

Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perché sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo articolo 16.

(È approvato).

ART. 5.

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo.

(È approvato).

ART. 6.

L'esonero dai vincoli doganali consentito dal regime di punto franco, non si applica:

- 1°) ai generi di monopolio;
- 2°) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;
- 3°) alle armi portatili ed alle loro parti;
- 4°) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;
- 5°) ai bastoni ed agli ombrelli;
- 6°) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonché ai lavori di pellicceria;
- 7°) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti; ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;
- 8°) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sotto-

posti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

Nel regolamento di cui all'articolo 13 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.

(È approvato).

ART. 7.

Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Messina sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.

(È approvato).

Segue l'articolo 8. Ne do lettura:

« Nulla è innovato alle disposizioni del Codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti, relative all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima ».

CASTELLI AVOLIO. Ritengo che questo articolo sia superfluo; perciò ne propongo la soppressione.

MARTINO GAETANO. Sono d'accordo per la soppressione.

CORBINO, *Relatore*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 8.

(È approvata).

Segue l'articolo 9. Ne do lettura:

« L'Amministrazione e la gestione del punto franco sono affidate all'Ente di cui al successivo articolo 16.

Tale Ente è tenuto:

- a) a mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza;
- b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e ferroviari per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

CORBINO, *Relatore*. Propongo di sostituire alle parole: « al successivo articolo 16 », le altre: « ai successivi articoli 15 e 16 ».

ASSENNATO. Propongo di aggiungere dopo le parole: « articolo 16 », le altre: « che sarà costituito con decreto del Capo dello Stato ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si capisce che l'onorevole Assennato non abbia fiducia nel Governo, ma, essendo questo provvedimento di iniziativa governativa, mi sembra logico che sia interesse del Governo che questa legge sia attuata.

ASSENNATO. Comunque, stabiliamolo nella legge.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che sia perfettamente inutile.

ASSENNATO. Noi creiamo una struttura doganale e topografica e non creiamo la norma che fa nascere l'ente.

MARTINO GAETANO. Credo che non vi sarebbe niente di male se accogliessimo la proposta dell'onorevole Assennato.

CASTELLI AVOLIO. Nella legge si parla dell'ente. Se una legge parla di qualche cosa che non esiste, ciò significa che si impegna il legislatore, più che il Governo, a costituire questo qualche cosa. Quindi, l'impegno c'è. D'altra parte, la disposizione che l'onorevole Assennato vorrebbe introdurre, quale carattere avrebbe? Non con la disposizione di legge proposta nasce l'ente. Si tratta di un impegno che esiste nella legge, ma quale sarebbe la sanzione? Nessuna. Ciò che propone di aggiungere l'onorevole Assennato è lo stesso di quanto già dicono l'articolo che stiamo esaminando e i due articoli successivi.

ZERBI. Se la dizione è quella, in sostanza, non innovando nulla, possiamo accoglierla, dato che vogliamo sottolineare l'opportunità di lasciare che la costituzione non avvenga per legge. Comunque, però, io riterrei superflua la proposta dell'onorevole Assennato.

CASTELLI AVOLIO. Che cosa significa dire che l'ente sarà costituito con decreto del Capo dello Stato? Significa fare quello che è nella legge. Perciò dovremmo modificare l'emendamento dell'onorevole Assennato in questo senso: « che sarà costituito, a norma delle vigenti disposizioni, con decreto del Capo dello Stato ».

ASSENNATO. Sono d'accordo per introdurre questa modifica nell'emendamento da me proposto.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando si richiamano

le vigenti disposizioni, diciamo una cosa inutile. Infatti, abbiamo soppresso l'articolo 8 perché abbiamo ritenuto inutile richiamare le disposizioni di cui si parlava in questo articolo. Se l'impostazione suggerita dall'onorevole Assennato è politica, io sono contrario; se è una impostazione tecnica, ritengo che sia perfettamente inutile.

CORBINO, *Relatore*. Propongo di dire: « L'amministrazione e la gestione del punto franco sono affidate ad apposito Ente, il quale è tenuto ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione. Pongo in votazione questa prima parte dell'articolo 9 modificata secondo l'emendamento dell'onorevole Corbino:

« L'amministrazione e la gestione del punto franco sono affidate ad apposito Ente il quale è tenuto ».

(*E approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Assennato, modificato dall'onorevole Castelli Avolio, a cui il rappresentante del Governo si è dichiarato contrario. Se l'emendamento sarà approvato, sarà inserito nel comma primo come sopra approvato:

« che sarà costituito con decreto del Capo dello Stato, a norma delle leggi vigenti ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione i rimanenti due commi dell'articolo 9 sui quali non vi sono emendamenti:

a) a mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza;

b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e ferroviari per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi ».

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 10 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali ».

(*E approvato*).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 1 è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la marina mercantile, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e, ove occorra con gli altri Ministri interessati ».

Vi è una proposta soppressiva di questo articolo presentata dagli onorevoli Tudisco, Martino Gaetano, Caroniti, Trimarchi e Basile.

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attività che nel punto franco possono essere svolte ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« È punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

È punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

« È punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente articolo 6 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento relativo alla costituzione ed al riconoscimento dell'Ente incaricato dell'amministrazione e della gestione del punto franco ».

Osservo che la legge come tale entra subito in vigore; soltanto produrrà effetti al risolversi della condizione.

MARTINO GAETANO. Propongo la soppressione dell'articolo 15.

CASTELLI AVOLIO. Anche io ritengo necessaria la soppressione dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 15.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 16:

« Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri ».

« Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolazioni; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'amministrazione del punto franco, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza, nonché le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Propongo che il relatore, in sede di coordinamento, introduca le opportune modifiche al testo e alla numerazione degli articoli approvati. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

Come già precedentemente ho comunicato, è stato presentato un ordine del giorno da parte degli onorevoli Amendola Pietro, Pino, Caroniti e Tudisco di cui do nuovamente lettura:

« La IV Commissione finanze e tesoro fa voti perché nel Consiglio di amministrazione dell'Ente incaricato dell'amministrazione e della gestione del punto franco del porto di Messina siano adeguatamente rappresentate le organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie » (1723):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	28
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Istituzione di un punto franco nel porto di Messina » (1755):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per il disegno di legge n. 1723:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, De Martino Francesco, Fanfani, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Martinelli, Montanari, Pesi, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scarpa, Sco-
ca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Zagari, Zerbi.

Per il disegno di legge n. 1755:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Basile, Bavaro, Caroniti, Castelli Avolio, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, De Martino Francesco, Fanfani, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Montanari, Pesi, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scarpa, Sco-
ca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Trimar-
chi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Zerbi.

Sono in congedo:

Casoni, De Palma, Natali Lorenzo.

La seduta termina alle 12.